COMMISSIONE V

DIFESA

LXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUERRIERI FILIPPO

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifica dei termini di liquidazione della indennità supplementare da parte delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (3421) 739

PRESIDENTE 739, 740
BACCELLI, *Relatore* 739

Estensione dell'indennità speciale prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Guardia di finanza. (*Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (3271-*B*) 740

PRESIDENTE 740, 741
BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 741

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

BUFFONE: Modifica delle disposizioni contenute nella legge 4 agosto 1955, n. 726. (2552) 741

PRESIDENTE 741, 742
DURAND DE LA PENNE, *Relatore* . . . 741
BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 741
FORESI 742
BUFFONE 742

Votazione segreta:

PRESIDENTE 742

La seduta inizia alle 10.

PRIORE, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modifica dei termini di liquidazione della indennità supplementare da parte della Cassa ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (3421).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente la modifica dei termini di liquidazione della indennità supplementare da parte della Cassa ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Il disegno di legge è già stato approvato dalla IV Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Baccelli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BACCELLI, *Relatore*. Onorevoli Colleghi, a distanza di una sola settimana torniamo ad occuparci della Cassa Ufficiali, e questa volta per la corresponsione dell'indennità supplementare.

Come è noto, la corresponsione di questa indennità supplementare agli ufficiali dopo la loro cessazione dal servizio permanente, è stata prevista inizialmente per gli ufficiali dell'Esercito a otto anni dopo (poi ridotti a sei) la cessazione dal servizio permanente; a otto

anni dopo per gli ufficiali di Marina e a quattro per gli ufficiali dell'Aeronautica. Per fissare una norma uniforme per tutte e tre le Armi è stato presentato dal Governo questo disegno di legge che propone di determinare a 4 anni dopo la cessazione dal servizio permanente la liquidazione della indennità supplementare. Ciò stabilisce l'articolo 1 del disegno di legge in esame, mentre l'articolo 2 abroga tutte le disposizioni contrarie esistenti in precedenti leggi.

Vi è inoltre una disposizione transitoria che merita una parola di illustrazione; essa stabilisce che agli ufficiali nei cui riguardi il quadriennio di cessazione dal servizio permanente effettivo sia già scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, o venga a scadere nei quattro anni successivi, la indennità supplementare verrà corrisposta gradualmente, entro i termini previsti dalle disposizioni preesistenti. L'ideale sarebbe che, per apportare una effettiva utilità a questi ufficiali, che al momento in cui vanno in pensione possono avere delle necessità finanziarie particolari, questa indennità fosse corrisposta subito; ma le disponibilità della Cassa non consentono un beneficio immediato, ed allora si dà facoltà al Ministro, sentito il Consiglio della Cassa, di accorciare i termini secondo la possibilità, fino ad arrivare alla auspicabile concessione immediata della indennità all'atto stesso in cui l'ufficiale lascia il servizio permanente.

Non credo di dovermi ulteriormente dilungare, data la chiarezza dell'argomento, e vi propongo, onorevoli colleghi, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale; nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'indennità supplementare prevista dalla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, per gli ufficiali dell'Esercito, dalla legge 14 giugno 1934, n. 1015, per gli ufficiali della Marina militare e dalla legge 4 gennaio 1937, n. 35, per gli ufficiali dell'Aeronautica militare, è corrisposta agli ufficiali che ne abbiano diritto, allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente.

In relazione alle disponibilità finanziarie di ciascuna Cassa, il termine di cui al comma precedente può essere ridotto con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa medesima.

(*È approvato*).

ART. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o comunque con essa incompatibili.

(*È approvato*).

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

ART. 3.

Agli ufficiali nei cui riguardi il quadriennio di cessazione dal servizio permanente effettivo sia già scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge o venga a scadere nei quattro anni successivi, la indennità supplementare potrà essere corrisposta gradualmente, entro i termini previsti dalle disposizioni preesistenti, secondo norme che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Estensione dell'indennità speciale prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Areonautica e della Guardia di Finanza. (Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato). (3271-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge relativo all'estensione dell'indennità speciale prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113 ad alcune categorie di ufficiali del l'Esercito, della Marina, dell'Areonautica e della Guardia di finanza.

Il disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione nella seduta dell'11 dicembre 1957, è stato modificato dalla IV Commissione permanente (Difesa) del Senato e torna dinanzi alla nostra Commissione unicamente per la discussione delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Nell'assenza del Relatore, onorevole Galli, riferirò io stesso. La modifica consiste in una variazione, che non muta la sostanza, alla

dizione dell'articolo 3, nel senso che il Senato ha sostituito alla frase «:.... a carico dei capitoli... » la frase: « ... mediante riduzione nei capitoli... » che avrebbe un più particolare valore tecnico.

Pertanto propongo senz'altro alla Commissione l'approvazione della modifica apportata dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale, nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo si associa alle conclusioni del Relatore.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 3 nella formula da noi precedentemente approvata:

« All'onere di complessive lire 126.165.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58, sarà fatto fronte per lire 6.600.000 e lire 1.080.000 con i fondi iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 17 e n. 73 degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze per l'esercizio 1957-58 e per lire 118.485.000 a carico dei capitoli n. 167 (lire 110.385.000) e n. 174 (lire 8.100.000) del suddetto stato di previsione del Ministero della difesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Il Senato ha sostituito alla frase· « .... a carico dei capitoli 167... » la frase: « ... mediante riduzione dei capitoli 167... ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(*È approvato*).

Pertanto l'articolo 3 risulta così formulato:

« All'onere di complessive lire 126.165.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58, sarà fatto fronte per lire 6.600.000 e lire 1.080.000 con i fondi iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 17 e n. 73 degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze per l'esercizio 1957-58 e per lire 118.485.000 mediante riduzione dei capitoli n. 167 (lire 110.385.000) e n. 174 (lire 8.100.000) del suddetto stato di previsione del Ministero della difesa

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. »

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Buffone: Modifica delle disposizioni contenute nella legge 4 agosto 1955, n. 726. (2552).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Buffone, relativa ad una modifica delle disposizioni contenute nella legge 4 agosto 1955, n. 726.

Nell'assenza del Relatore, onorevole Cavallari Nerino, e data l'urgenza di una definizione in questa materia, prego l'onorevole Durand de la Penne di riferire.

DURAND DE LA PENNE, *Relatore.* Onorevoli colleghi, in sintesi questa proposta di legge si propone di retrodatare la concessione dei benefici riconosciuti dal decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, in relazione alla data di decorrenza della promozione per merito di guerra, alla data 3 ottobre 1935, cioè all'inizio della guerra d'Etiopia.

Dato il trascorrere fatale del tempo, ormai le persone interessate a questo provvedimento sono ridotte ad un esiguo manipolo: tuttavia uno spirito di equità giustifica l'approvazione della proposta del collega Buffone, ed è per l'approvazione che io la raccomando alla Commissione.

PRESIDENTE. Per completare il quadro delle origini della proposta di legge debbo precisare – e non certo per sminuire i meriti del collega Buffone – che anche il collega Foresi presentò fin dalla passata Legislatura una proposta di legge analoga, che non poté aver seguito per il sopravvenire della chiusura della Legislatura stessa.

Dichiaro aperta la discussione generale; nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo ha già avuto occasione, di manifestare la sua perplessità a proposito di questa proposta di legge, e già nella passata riunione ha espresso parere non favorevole tenuto conto del periodo ampio di retroattività della legge stessa sulla revisione delle carriere, che è superiore anche a quello della legge Baglioni.

Tuttavia non si può non riconoscere che a seguito di accertamenti condotti dal Ministero è risultato che soltanto tre ufficiali beneficierebbero della legge stessa, e quindi la ristrettezza del numero attenua gli inconvenienti del provvedimento.

Il Governo pertanto si rimette alle decisioni della Commissione, pur raccomandando

vivamente agli onorevoli colleghi della Commissione di cercare di evitare per l'avvenire provvedimenti retroattivi che indubbiamente turbano il normale andamento delle carriere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e della legge 11 dicembre 1952, n. 2988, modificate con la legge 4 agosto 1955, n. 726, hanno effetto dal 3 ottobre 1935.

In tal senso devono intendersi modificate le disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, e quelle di eventuali altre leggi comunque in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 654, ratificato con la legge 28 dicembre 1952, n. 4417, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 726, hanno effetto dal 3 ottobre 1935.

Con effetto dalla stessa data 3 ottobre 1935 gli ufficiali ai quali sia stato conferito l'avanzamento straordinario per meriti eccezionali ai sensi dell'articolo 134 della legge 7 giugno 1934, n. 899, acquistano titolo all'avanzamento stesso dall'azione di guerra alla cui preparazione o svolgimento dettero contributo.

(*È approvato*).

ART. 3.

La posizione di ruolo acquisita dall'ufficiale per promozione o avanzamento per merito di guerra in conseguenza delle preesistenti disposizioni, resta ferma qualora dovesse risultare più favorevole di quella che gli deriverebbe dall'applicazione della presente legge.

I provvedimenti conseguenti all'applicazione della presente legge non comportano corresponsione di assegni arretrati.

(*È approvato*).

FORESI. Per dichiarazione di voto. Io ebbi l'onore – come benevolmente l'onorevole Presidente ha voluto ricordare – di presentare una proposta di legge sull'argomento nel 1952, e sono veramente lieto che l'iniziativa del collega Buffone completi la portata della proposta di legge che recava il mio nome e che non stabiliva in un primo tempo la data del 3 ottobre 1935, perché in certi casi è è bene procedere per gradi. D'altra parte la proposta Buffone, come del resto la mia, non comporta la corresponsione di arretrati ed il numero dei beneficiari – come ha anche rilevato il rappresentante del Governo – è ormai così esiguo da ridurre al minimo anche il lavoro degli uffici per i necessari aggiornamenti.

Perciò non soltanto dichiaro di votare a favore della legge ma ringrazio l'onorevole Buffone di aver così opportunamente completato la mia vecchia proposta

BUFFONE. Debbo ringraziare gli amici della Commissione e sopratutto l'onorevole rappresentante del Governo. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, all'atto della presentazione della proposta fu detto che con essa si voleva coprire la guerra di Spagna e quella d'Etipia; fu allora che chiesi all'onorevole rappresentante del Governo di fare un esame obiettivo della situazione per accertare il nome e la qualità delle persone che avrebbero beneficiato della proposta di legge, in modo da constatare senza alcun dubbio che essa era fatta per puro spirito di equità.

Senza dubbio per l'avvenire io mi asterrò – per quanto personalmente mi riguarda – dal presentare provvedimenti retroattivi, ma mi piace nel caso specifico dare atto agli onorevoli colleghi della particolare benevolenza che hanno manifestato in questa circostanza dando la possibilità alla Commissione di approvare un provvedimento che risponde a criteri di equità e di giustizia.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Modifica dei termini di liquidazione della indennità supplementare da parte della Cassa ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (3421):

Presenti votanti 40
Maggioranza 21
Voti favorevoli . . . 40
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Estensione dell'indennità speciale prevista dall'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Guardia di finanza ». (*Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (3271 *B*):

Presenti e votanti 40
Maggioranza 21
Voti favorevali . . . 40
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge: Buffone: « Modifica delle disposizioni contenute nella legge 4 agosto 1955, n. 726 » (2552).

Presenti e votanti 40
Maggioranza 21
Voti favorevoli . . . 40
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Ludovico, Baccelli, Baltaro, Bardini, Baresi, Barontini, Beltrame, Bettinotti, Biasutti, Boldrini, Bonomelli, Buffone, Cavallari Nerino, Cavalli, Clocchiatti, Codacci Pisanelli, Corona Giacomo, Cuttitta, Dante, Di Bella, Durand de la Penne, Foresi, Galli, Gorini, Greco, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Lenoci, Martino Edoardo, Momoli, Napolitano Francesco, Nenni Giuliana, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Priore, Saccenti, Stucchi, Tolloy, Villa, Viola.

La seduta termina alle ore 11,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI